

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo VII - Della filiazione

Art. 248 Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità

L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'[articolo precedente](#).

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell'articolo [244](#) e il secondo comma dell'articolo [245](#).